

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3548 del 06/07/2017
Oggetto	OGGETTO: Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso DOMESTICO-IRRIGUO COMUNE: MONZUNO LOC. VADO DI SETTA CORSO D'ACQUA: SETTA SPONDA DESTRA RICHIEDENTE: SABBI GIORGIO CODICE PRATICA N. BO15A0056
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3646 del 05/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno sei LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SUPERFICIALE AD USO DOMESTICO-IRRIGUO

COMUNE: MONZUNO LOC. VADO DI SETTA

CORSO D'ACQUA: SETTA SPONDA DESTRA

RICHIEDENTE: SABBI GIORGIO

CODICE PRATICA N. BO15A0056

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio

delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

preso atto che:

- l'art.4 del R.D n. 1775/1933, come previsto dall'art. 1, comma 4 del D.P.R. n. 238 del 1999 e come richiamato dall'art.38 del R.R. n. 41/2001, riconosce agli utenti titolari di domande di concessione preferenziale il diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzato nell'anno 1999, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone a partire dal 10/08/1999, così come previsto dall'art.23, comma 6-bis del D.Lgs. 152/1999 e riconfermato dall'art.96, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;
- la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della L.R. n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 238/1999;

Vista l'istanza pervenuta in data 06/11/2015 e assunta al Prot.n. PG/2015/0817746 del 09/11/2015 pratica n. BO15A0056 da **GIORGIO SABBI** nato a BOLOGNA il 04/12/1936, C.F. SBBGRG36T04F706C, con cui viene richiesta la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente SETTA, in comune di MONZUNO (BO), loc. VADO DI SETTA ad uso **domestico irriguo**, con una portata massima di 0,5 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 33 mc mediante pompa mobile;

Considerato che:

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è per irrigare un orto familiare di 100 mq, di proprietà demaniale, assimilabile a uso domestico-irriguo ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a della L.R. n.3/1999 come precisato con D.G.R. n. 609/2002;

Considerato che la derivazione:

- non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette

- non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191

Vista l'istanza assunta al protocollo regionale n. GBU/67986 del 09/03/2007 di concessione demaniale per l'utilizzo della pertinenza idraulica da utilizzarsi come orto per irrigare il quale viene richiesta la derivazione (pratica BO07T0077);

Preso atto del parere dell'Autorità di Bacino del Reno acquisito agli atti in data 31/12/2015 con il prot. n. PG/2015/895103 ai sensi dell'art.9 del R.R. n.41/2001 e che ha carattere vincolante a ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 152/2006, che è espresso in senso favorevole con le seguenti prescrizioni:

- Sia prevista la riduzione della portata massima di prelievo della pompa che deve essere ricondotta a 0,1 l/s, anziché agli attuali 0,5 l/s, in considerazione delle limitate portate del torrente durante il periodo estivo, della superficie da irrigare (100mq), dei prelievi presenti nei paraggi del presente prelievo e della necessità di rispettare gli "Obiettivi di Qualità Ambientale" definiti nel vigente Piano di Tutela delle Acque e nel Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Settentrionale

- Sia prevista la derivazione nell'arco temporale da aprile a settembre, con rimozione dal corso d'acqua della parte terminale delle apparecchiature di prelievo verificabile dal Servizio durante i restanti mesi.

- sia previsto che non venga modificato il profilo di fondo del torrente (con buche, paratie, deviazioni del flusso delle acque, ecc.)

Considerato che, il prelievo avviene nel corpo idrico

fluviale "061000000000 4 ER", con stato ecologico BUONO, in condizioni di stress quantitativo assente ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- Spese di istruttoria pari a € 96,00
- dei canoni di concessione per gli anni 2016-2017-2018-2019-2020 corrispondenti all'intera durata della concessione, per un importo complessivo pari ad € 40,50;
- Deposito cauzionale pari a € 250,00

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione nel presente atto di cui si richiamano le seguenti prescrizioni, obblighi e condizioni particolari :

- riduzione della portata massima di prelievo della pompa che deve essere ricondotta a 0,1 l/s, anziché agli attuali 0,5 l/s

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

A. di **rilasciare** a **GIORGIO SABBI** nato a BOLOGNA il 04/12/1936, C.F. SBBGRG36T04F706C, **la concessione di derivazione di acqua pubblica** superficiale dal torrente SETTA, in comune di MONZUNO (BO), loc. VADO DI SETTA, mediante opera di presa mobile in destra idraulica, sul terreno identificato catastalmente al foglio 14, antistante

il map. 627, per uso domestico irriguo, alle seguenti condizioni:

1. **il prelievo è stabilito** con portata massima di 0,1 l/s, e volume annuo di 33 mc;

2. la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

3. **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2020**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

4. la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

5. la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

6. il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

B. di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

C. di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a domestico-irriguo, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato** in € 8,10 per **l'anno 2016**, e in € 32,40 per tutti i successivi quattro anni di validità della concessione, per un **importo totale di €40,50** che deve essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare **che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

D. di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., **è fissata in € 250,00**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, è stata versata anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

E. di dare atto dell'**imposta di registro** è inferiore a € 200.00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

F. di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

G. Di dare pubblicità e trasparenza alla presente concessione secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli art.143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dal Torrente Setta in località Vado Di Setta del comune di Monzuno (BO) ad uso domestico-irriguo, rilasciata a **SABBI GIORGIO C.F. SBBGRG36T04F706C**, residente in comune di Monzuno - località Vado Di Setta - in via Val Di Setta n.24.

Art. 1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo.

Il prelievo di risorsa idrica, dal Torrente Setta, viene stabilito nella **portata massima non superare a 0,1 l/s, nella portata media di 0,001 l/s, corrispondente al volume annuo di mc. 33.**

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

A) il prelievo avviene mediante l'uso di una motopompa di Cv. 0,75, con una portata massima che non dovrà superare i 0,1 l/s e con un tubo di pescaggio del diametro di mm.25, situato lungo la sponda destra del Torrente Setta, in località Vado Di Setta, del comune di Monzuno (BO), catastalmente identificabile in detto Comune al Foglio 14 antistante il Mappale 627 e con le coordinate geografiche UTM RER: X:680,339e Y:909,161;

B) la risorsa derivata è utilizzata per irrigare, con un sistema "a pioggia", un terreno tenuto ad **orto familiare di mq. 100** catastalmente identificato in comune di Monzuno (BO) al Foglio 14 Mappale 598.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il**

preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.

Art. 3

Prescrizioni

Casi di sospensione o limitazione del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il prelievo di risorsa idrica, dal Torrente Setta, dovrà essere esercitato nell'arco dell'anno, nel periodo da **Aprile a Settembre**, con rimozione dell'opera di presa durante i rimanenti mesi.

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che transiti nel torrente Setta, a valle della sezione oggetto di prelievo, per il periodo estivo (maggio-settembre, **una portata minima di 440 l/s (DMV)** e per il restante periodo (ottobre-aprile) **una portata minima di 570 l/s (DMV)** al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi dell'art. 52 del PTA. **Pertanto il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora, gli verrà comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione.**

Art. 4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, non appena questo gli venga consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso;

Nell'esercizio del prelievo **è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua** escavazioni, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del

R.D. n° 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo;

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere:

- **a propria cura e spese** alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06,;

- **alla turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi DGR n.787 del 9/6/2014, è rilasciata fino al 31 dicembre 2020.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare **istanza di rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31 dicembre 2020**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca

anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto concessionario **SABBI GIORGIO** C.F. SBBGRG36T04F706C, residente in comune di Monzuno - località Vado Di Setta - in via Val Di Setta n.24, presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma del concessionario per accettazione

Sabbi Giorgio

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.